



REGOLAMENTO SULLE ATTIVITÀ IN CONTO TERZI

(Modificato con D.R. n. 1060/2022 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 17.05.2022)

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento, presso l'Università degli Studi di Siena, nel rispetto dei fini istituzionali dell'Ateneo stesso, di attività poste in essere per conto di soggetti pubblici e privati, nelle quali risulta prevalente l'interesse del committente.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'Università di Siena (d'ora in poi Università), dietro corrispettivo/finanziamento del committente, si avvale, di norma, di proprio personale e di proprie strutture.

Art. 2

Tipologia delle prestazioni

1. L'attività in conto terzi è riferita alle seguenti tipologie di prestazioni:
 - a) prestazioni di ricerca: in tale tipologia rientrano tutte quelle attività che hanno per oggetto attività di ricerca pura o applicata;
 - b) prestazioni di consulenza: in tale tipologia rientrano studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici o scientifici, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica anche relativa ad attività progettuali;
 - c) prestazioni per attività di formazione: in tale tipologia rientrano le attività commissionate da soggetti terzi concernenti la progettazione, l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di tirocinio, formazione e aggiornamento professionale, seminari non istituzionali, cicli di conferenze nonché ogni altra attività formativa non istituzionale commissionata da terzi;
 - d) attività disciplinate da appositi tariffari, quali traduzioni, analisi (anche numeriche), controlli, prove, tarature, prestazioni tecnico-scientifiche fornite mediante certificazioni ufficiali o documentazioni tecniche recanti i risultati delle medesime;
 - e) altre attività: si intendono attività di carattere tecnico-scientifico, nonché quelle di promozione dell'immagine di uno o più soggetti terzi, purché coerenti con gli interessi istituzionali dell'ateneo, non rientranti in alcuna delle tipologie indicate nelle lettere precedenti.

Art. 3

Strutture e personale coinvolti – Responsabile scientifico/Referente

1. Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte a livello individuale e/o con il coinvolgimento di strutture, mezzi e personale dell'Università, secondo modalità atte a garantire la prioritaria osservanza dei doveri di ufficio e non in conflitto di interessi.
2. L'attività in conto terzi può essere svolta da tutti i dipendenti dell'Università, professori, ricercatori e personale tecnico o amministrativo, ivi compresi i dirigenti e i collaboratori ed esperti



linguistici, purché in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per espletare le prestazioni richieste dalla committenza e purché tale attività risulti compatibile con l'ordinaria attività di lavoro.

3. La responsabilità delle attività di cui al comma 1 è affidata, di norma, a personale docente o a personale tecnico e amministrativo altamente qualificato. Nel caso in cui nelle prestazioni in conto terzi sia coinvolto altro personale, il responsabile scientifico/referente è tenuto a supervisionarne l'attività nonché a vigilare sull'esatto adempimento degli obblighi previsti nel contratto/convenzione. Il nominativo del responsabile scientifico/referente deve essere indicato nella delibera di approvazione dell'organo collegiale competente e, di regola, nel testo convenzionale.

4. Compete al responsabile:

- a. definire, di concerto con il committente, l'attività da svolgere;
- b. individuare il personale coinvolto nell'esecuzione della prestazione, applicando criteri di rotazione, ove le professionalità lo consentano;
- c. organizzare la ripartizione dei compiti tra il personale, al fine di determinarne l'effettivo impegno e gli ambiti di responsabilità;
- d. definire il corrispettivo da richiedere per lo svolgimento della prestazione, tenuto conto dei correlati costi;
- e. definire il piano di ripartizione del corrispettivo, ivi compresi i compensi per il personale coinvolto;
- f. coordinare le risorse a disposizione in modo da garantire, di concerto con il responsabile della struttura interessata, il rispetto degli impegni assunti oltre allo svolgimento di tutte le altre attività;
- g. firmare i risultati della prestazione nel rispetto della normativa vigente.

5. La struttura di Ateneo presso cui si svolgono le attività di cui al comma 1 assume tutte le obbligazioni attive e passive derivanti dal contratto/convenzione; cura le attività relative al puntuale assolvimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

6. Nell'ipotesi di attività prestata congiuntamente da più Dipartimenti e/o strutture di ateneo, i relativi organi devono concordare la designazione della struttura responsabile del coordinamento dell'attività stessa; resta ferma la possibilità, da indicare nell'accordo, di rendere disponibili le risorse finanziarie e il loro utilizzo in capo alle strutture coinvolte.

7. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta dal personale della struttura interessata per mancanza di competenze specifiche, è possibile fare ricorso a soggetti esterni all'Ateneo, individuati nel rispetto delle normative vigenti.

8. Le prestazioni rese dal personale tecnico e amministrativo possono essere svolte all'interno dell'orario ordinario di lavoro, subordinatamente al prioritario assolvimento delle attività ordinarie di competenza, senza retribuzione aggiuntiva. In caso di prestazioni svolte al di fuori dell'orario ordinario di lavoro è possibile il ricorso ad ore aggiuntive il cui costo graverà sugli introiti della commessa. La prestazione per l'attività in conto terzi svolta dal personale tecnico o amministrativo al di fuori dell'ordinario orario di lavoro deve essere autorizzata dal responsabile e risultare dal sistema di rilevazione delle presenze compilando una *time sheet* secondo il modello predisposto dall'Amministrazione e reperibile *on line*.

9. La remunerazione annuale del personale docente per le attività in conto terzi non può superare il 100% dello stipendio annuale lordo di natura fissa e ricorrente relativo all'anno solare precedente quello dello svolgimento delle attività medesime.



10. La remunerazione annuale del personale tecnico amministrativo per le attività in conto terzi non può superare il 100% del totale dello stipendio annuale lordo di natura fissa e ricorrente e del trattamento accessorio previsto dal CCNL e dai CCI di Ateneo relativi all'anno solare precedente quello dello svolgimento delle attività medesime.

Art. 4

Approvazione e stipula di contratti e convenzioni

1. I contratti e le convenzioni aventi ad oggetto le attività di cui all'Art. 1, sono predisposti sulla scorta degli schemi-tipo definiti dall'Ateneo.
2. I contratti e le convenzioni formulati nei termini di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa di Ateneo sono proposti con delibera dell'organo collegiale della struttura interessata (Consiglio di dipartimento, Consiglio di amministrazione).
3. Alla stipula dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 2 provvede il Rettore per gli accordi di Ateneo, ivi compresi quelli delle strutture prive di autonomia gestionale, e il competente Direttore di dipartimento per gli accordi dipartimentali.
4. Le convenzioni per attività in conto terzi tra committenti e centri interuniversitari con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Siena, sono deliberate dall'organo collegiale del Centro e dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa e successivamente sottoscritte dal Direttore del Dipartimento medesimo. Analoga procedura è prevista per le convenzioni in conto terzi stipulate tra committenti e centri di ricerca interdipartimentali dell'Università degli Studi di Siena che sono sottoscritte dal Direttore del dipartimento sede amministrativa del Centro.
5. Per le attività in conto terzi riguardanti prestazioni tipizzate e ricorrenti, i competenti organi collegiali possono approvare specifici tariffari e ciascun contratto potrà essere perfezionato anche in assenza dell'autorizzazione allo svolgimento della prestazione in conto terzi.

Art. 5

Determinazione del corrispettivo

1. In ragione della modalità di determinazione del corrispettivo, le attività di cui all'Art. 1, si distinguono in:
 - a. attività a corrispettivo predeterminato;
 - b. attività a corrispettivo soggetto a negoziazione.
2. Le attività a corrispettivo predeterminato sono costituite da prestazioni tipizzate e ricorrenti, in cui il corrispettivo risulta prefissato nei termini di cui all'art. 4, comma 5.
3. Le attività a corrispettivo soggetto a negoziazione sono costituite dalle prestazioni in cui il corrispettivo è determinato sulla base dell'analisi dei costi della specifica prestazione e di una negoziazione con il committente.
4. Per entrambe le tipologie di attività di cui ai commi 2 e 3 il corrispettivo deve essere congruo e concorrenziale anche riguardo alle tariffe di mercato e, comunque, fissato in misura sufficiente a consentire sia la copertura dei costi che il conseguimento di una quota margine.
5. La determinazione del corrispettivo deve tenere conto dei costi specifici che la struttura interessata deve sostenere per svolgere l'attività richiesta, in particolare:
 - a) del costo del personale, comprensivo anche dei costi di eventuali collaborazioni esterne necessarie all'esecuzione della prestazione;

- b) dei costi per le misure da intraprendere per la tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro necessario alla commessa;
 - c) del costo per l'impiego dei materiali di consumo, dei servizi e per l'ammortamento delle attrezzature o il loro noleggio;
 - d) delle spese di viaggio e di missione del personale per l'esecuzione delle prestazioni;
 - e) delle spese generali, di importo pari ad almeno il 5% del corrispettivo richiesto al netto dell'IVA;
 - f) di ogni altro costo diretto e prevedibile relativo allo svolgimento dell'attività;
 - g) dell'utile conseguibile, pari ad almeno il 10% del valore del corrispettivo richiesto al netto dell'IVA.
6. Ogni singola Struttura interessata può inoltre determinare in autonomia una quota di prelievo ulteriore rispetto a quella stabilita ai sensi del comma 5, a copertura delle spese sostenute dalla Struttura stessa.
7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs 50/2016, in circostanze particolari potrà comunque essere fissato un corrispettivo anche non retributivo delle voci richiamate nel comma 5, purché venga specificato l'interesse dell'Università ad assumere la commessa.

Art. 6

Ripartizioni del corrispettivo

1. Dal corrispettivo totale decurtato del 5% al netto dell'IVA devono essere remunerate le attività svolte dal personale docente e le ore di lavoro aggiuntive impiegate dal personale tecnico e amministrativo per l'attività oggetto della commessa.
2. Il 5% di cui alla lettera e) dell'art. 5 viene destinato al Fondo di Ateneo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico-amministrativo e al Fondo per la premialità di cui all'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione, viene stabilita la quota da ripartire tra i due Fondi.

Art. 7

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nell'Albo *on line* del relativo provvedimento di emanazione. Dalla medesima data sono abrogate le disposizioni del Regolamento delle somme introitate dall'Università degli Studi di Siena per prestazioni in conto terzi e atti di liberalità emanato con D.R. n. 814/2002-03 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Fatti salvi i rapporti instaurati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e dalla medesima data, i dati di cui alla Tabella A e ai Tariffari presenti nel Regolamento in abrogazione di cui al comma 1, sono fatti oggetto di apposite disposizioni del Direttore generale.
3. La ripartizione del prelievo di cui all'art. 6, comma 2, nelle proporzioni ivi previste, viene effettuata a condizione che nell'esercizio di competenza il patrimonio netto risulti maggiore di zero.
4. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la quota relativa al 70% di cui all'art. 6, comma 2, è destinata al Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo.